

Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 33-13175

Integrazioni delle modalita' per le operazioni di credito artigiano agevolato approvate con DGR n. 42-14913 del 28/02/2005, come modificate dalla DGR n. 39-6667 del 03/8/2007 e dello Stralcio di Piano per la mobilita' approvato con DGR n. 66-3859 del 18/9/2006.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni esposte in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:

l'allegato alla DGR n. 42-14913 del 28/02/2005, come modificato dalla DGR n. 39-6667 del 03/8/2007 è integrato come segue:

dopo il paragrafo "10 ter. Operatività" è inserito il seguente:

"10 quater. Contributo in conto capitale

È concesso un contributo in conto capitale per l'acquisto di sistemi destinati all'abbattimento del particolato al fine di ridurre l'impatto ambientale degli autoveicoli aziendali diesel EURO 2.

Sono ammessi a contributo i sistemi per il contenimento del particolato ad alta efficienza (non inferiore al 90% di abbattimento), che installati su veicoli EURO 2 consentono di rispondere per le emissioni di particolato alla classe EURO 4 o superiori.

I dispositivi devono essere omologati secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008 e garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria EURO 4 e riportato nelle rispettive tabelle di cui all'allegato A al citato Decreto.

La carta di circolazione dei veicoli omologati EURO 2 deve riportare, a seguito dell'installazione e collaudo dell'apparecchiatura l'annotazione "*Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione xxxxxx. Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato è inquadrabile quale EURO 4" o superiori.*

Il contributo è concesso fino al 30% della spesa sostenuta al netto dell'IVA e per un importo comunque non superiore a 1500,00 Euro.

La domanda è presentata ad Artigiancassa spa – sede regionale del Piemonte, entro il 16 novembre 2010, corredata di:

- fotocopia del certificato di circolazione da cui risulti: a) la classificazione del veicolo come EURO 2; b) la dicitura sopra riportata inerente l'installazione e collaudo del sistema per il contenimento del particolato; c) l'intestazione del veicolo all'impresa;
- la fattura quietanzata comprovante l'acquisto del sistema per l'abbattimento del particolato.

Artigiancassa eroga il contributo sul conto indicato dall'impresa alla presentazione della domanda."

La Direzione Attività Produttive è autorizzata a definire, in accordo con Artigiancassa S.p.A, le necessarie modifiche alle procedure e alla modulistica in uso per la richiesta delle agevolazioni in conformità alla legge, al presente provvedimento e agli orientamenti dell'Amministrazione regionale sull'osservanza del regolamento "de minimis" vigente.

Si dà atto che le agevolazioni previste dal presente provvedimento non comportano ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale e sono concesse nel rispetto del "de minimis" ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore, in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/09/2007, per cui non sussiste l'obbligo di notifica alla UE.

Il paragrafo 2.1.3 dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con DGR n. 66-3859 del 18 settembre 2006, è integrato come segue:

dopo il punto 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. il divieto di circolazione per i veicoli EURO 2 immatricolati da più di 10 anni non si applica ai veicoli dotati di sistemi di contenimento del particolato ad alta efficienza (non inferiore al 90% di abbattimento) e che rispondono per le emissioni di particolato alla classe EURO 4 o superiori.

A tal fine, i dispositivi installati devono essere omologati secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008 e garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria EURO 4 e riportato nelle rispettive tabelle di cui all'allegato A al citato Decreto.

La carta di circolazione dei veicoli omologati EURO 2 deve riportare, a seguito dell'installazione e collaudo dell'apparecchiatura l'annotazione *“Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione xxxxxx. Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato è inquadrabile quale EURO 4” o superiori.*

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)